

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 12 ottobre 1969)

INDICE

ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO: Revoca del beneficio dell'esonero dal servizio di leva per i giovani che abbiano due fratelli che siano già stati alle armi (2350) (risposta GUI, <i>Ministro della difesa</i>)	1333
BALBO: Interpretazione delle ordinanze ministeriali relative ai maestri di ruolo laureati, da parte del provveditore agli studi di Cuneo (820) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1334
CROLLALANZA: Atteggiamento dell'Amministrazione comunale di Caserta in relazione ai disordini verificatisi nei primi giorni di settembre 1969 (2277) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	1335
FABRETTI: Provvedimenti da adottare per evitare che la spiaggia di Portonovo (Ancona) venga data in concessione privata (1261) (risp. COLOMBO Vittorino, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	1336
FILETTI: Validità dell'accordo Italia-Austria dell'aprile 1922 relativo all'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale (1631) (risp. PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1337
MURMURA: Applicazione della legge n. 437 del 1968 contenente provvedimenti straordinari per la Calabria (1745) (risp. IOZZELLI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	1338
Criteri seguiti nel rilascio di autorizzazioni per l'imbottigliamento di acque (2203) (risposta RIPAMONTI, <i>Ministro della sanità</i>)	1338
PIOVANO: Disposizioni relative ai fondi destinati ai Centri sportivi universitari (871) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1338

ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali è stato revocato il beneficio dell'esonero per compiere il servizio di leva (articolo 91/4 della legge sul reclutamento 14 febbraio 1964, n. 237) concernente i giovani che abbiano in famiglia due fratelli che siano già stati alle armi.

Gli interroganti chiedono come si concilino la proclamata politica di pace del Governo e queste misure che colpiscono persone che ritenevano di godere di un diritto non revocabile. (int. scr. - 2350)

RISPOSTA. — L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle Forze armate, conferisce al Ministro della difesa la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva i giovani arruolati che i Consigli di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo stesso.

Tale facoltà viene esercitata all'atto della chiamata alle armi delle singole classi, quando cioè è possibile valutare, in relazione al fabbisogno, l'effettiva consistenza dei contingenti da incorporare.

Il riconoscimento del titolo da parte del Consiglio di leva costituisce, quindi, soltanto la premessa ad una eventuale dispensa, la cui mancata concessione non può essere considerata revoca del beneficio.

Con la chiamata alle armi del secondo contingente della classe 1949, essendosi verificata una sensibile contrazione del relativo gettito — deficitario di circa un quinto rispetto al fabbisogno — e prevedendosi una ulteriore riduzione in occasione della chiamata alle armi del terzo contingente, si è reso necessario limitare i casi di dispensa per ovviare in parte all'inconveniente.

L'insufficiente disponibilità dei militari di leva appartenenti alla predetta classe, oltre che dal minor numero dei nati nell'anno 1949, è determinata in gran parte dai considerevoli ritardi della prestazione del servizio militare concessi agli studenti universitari e agli iscritti alle ultime due classi degli istituti d'istruzione secondaria, nonché ai giovani indispensabili al governo di aziende agricole, industriali e commerciali.

L'esclusione dal beneficio dei giovani nella situazione prevista dal n. 4 del citato articolo 91 è tuttavia appena sufficiente a ridurre il deficit di circa il 40 per cento. Valgono comunque anche per questi giovani tutti gli altri titoli che consentono la dispensa per particolari condizioni di bisogno delle famiglie.

Il Ministro della difesa
GVI

8 ottobre 1969

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Le ordinanze ministeriali del 19 febbraio 1968 e del 18 marzo 1968, come del resto le ordinanze analoghe degli anni precedenti, prescrivono che i maestri di ruolo laureati che abbiano terminato il periodo biennale di straordinariato possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento nella scuola media.

Questa disposizione è diversamente interpretata nei vari Provveditorati agli studi del Piemonte, e così, mentre a Torino, Vercelli, Alessandria, eccetera, si calcola come termine del periodo di straordinariato il momento della nomina dell'insegnante nella scuola media (ottobre), a Cuneo tale termine è calcolato al momento della formazione delle graduatorie (aprile).

Però, nonostante questa interpretazione, la Commissione cuneese per gli incarichi e supplenze a ottobre del corrente anno 1968, esaurita tutta la graduatoria di lettere e idoneamente sistemati tutti gli insegnanti aventi diritto, essendo rimaste libere parecchie cattedre, ritenne, giustamente, di assegnarne alcune a maestri di ruolo laureati che avevano terminato il periodo di straordinariato il 30 settembre 1968 e che ne avevano fatto richiesta.

Ottenuta la regolare nomina dal Provveditore agli studi di Cuneo, i suddetti insegnanti hanno finora prestato servizio presso le scuole medie alle quali vennero assegnati; in data 8 novembre 1968 è, però, stato loro notificato, dallo stesso Provveditore, che il decreto di nomina, essendo illegittimo, veniva revocato ed era ordinato agli stessi di riprendere servizio nelle rispettive sedi di titolarità.

Detta decisione è oltremodo dannosa per i seguenti motivi:

1) vengono rimossi dalla scuola media docenti per i quali è più congeniale l'insegnamento in tale grado di studio che non nelle elementari;

2) dovendosi liberare i posti di cui detti insegnanti sono titolari, vengono, di conseguenza, privati della cattedra (ottenuta in supplenza annuale con nomina del Provveditore) maestri idonei all'insegnamento elementare;

3) le classi di scuola media interessate vengono private, dopo circa un mese e mezzo, e cioè in un periodo molto delicato per lo studio, del proprio insegnante di lettere, con un conseguente dannoso cambiamento di metodo e di sistema di insegnamento;

4) l'assoluta mancanza in provincia di insegnanti di lettere (tutti già idoneamente sistemati) obbligherà i presidi, dopo un inevitabile periodo di scombussolamento, ad affidare la supplenza a insegnanti non qualificati e privi del prescritto titolo di studio.

Ciò premesso, si chiede se il Ministro non ritenga opportuno, per risolvere l'attuale incresciosa situazione, stabilire che anche in provincia di Cuneo, come del resto già avvie-

ne in quasi tutte le provincie d'Italia, venga data una interpretazione più estensiva alla norma di cui alle ordinanze ministeriali richiamate nei riguardi delle nomine nella scuola media dei maestri di ruolo laureati, e precisamente che sia dichiarato per costoro sufficiente aver terminato il biennio di straordinariato al momento della nomina dell'insegnante nella scuola media. (int. scr. - 820)

RISPOSTA. — Si premette, che dei Provveditorati agli studi del Piemonte, cui si riferisce l'onorevole interrogante, quelli di Torino ed Asti hanno adottato una interpretazione estensiva dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968, ritenendo che il requisito del superamento del periodo di prova dei maestri elementari abilitati o laureati aspiranti al conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie, fosse indispensabile ai fini della nomina e non anche ai fini dell'inclusione nella graduatoria.

Per quanto riguarda in particolare le nomine dei maestri laureati nella provincia di Cuneo si fa presente che la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, interpretando letteralmente l'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1958, primo comma, il quale così recita: « Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, che abbiano compiuto con esito favorevole il periodo di prova, possono chiedere . . . di essere assegnati, per la durata dell'anno scolastico 1968-69, a cattedre o a posti che diano diritto al trattamento di cattedra disponibili nella scuola media », si pronunciava avverso la pretesa della dottoressa Bottero Balbo di essere inclusa nelle graduatorie provvisorie, in qualità di maestra laureata in quanto ne aveva fatto domanda, senza avere ancora espletato il periodo di prova.

A seguito di tale decisione di ricorso, in via definitiva, l'Ufficio scolastico provinciale provvede a depennare dalle graduatorie provvisorie tutti gli altri insegnanti elementari laureati che si trovavano nella identica situazione della dottoressa Bottero Balbo.

Nella terza decade del mese di ottobre, la Commissione di cui all'articolo 1 del decre-

to legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, propose al provveditore agli studi *sub condizione* tre nomine di maestri laureati, tra le quali una relativa alla dottoressa Bottero Balbo; dette proposte furono approvate in un periodo in cui, perdurando lo sciopero degli impiegati di ruolo del Provveditorato agli studi, veniva a mancare ogni possibilità di adeguato controllo.

Il provveditore agli studi, venuto a conoscenza in persona della emissione dei tre decreti di nomina evidentemente illegittimi (poichè destinati a tre aspiranti non comprese nelle graduatorie definitive) nell'esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, ne ordinò l'annullamento immediatamente, e non dopo un mese e mezzo.

Indubbiamente vi è stata nelle diverse provincie una interpretazione differente delle disposizioni ministeriali. Tuttavia il Ministero della pubblica istruzione non ha ritenuto di adottare provvedimenti in merito, sia perchè, ad anno scolastico ormai inoltrato, sarebbero state compromesse le esigenze di continuità didattica, sia perchè avrebbe dovuto sindacare provvedimenti proposti da organi collegiali, quali le commissioni preposte alle operazioni di conferimento degli incarichi e supplenze; sia, infine, nella considerazione che le diverse interpretazioni date potevano riflettere le diverse esigenze di personale insegnante nei vari ordini di scuole.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

7 ottobre 1969

CROLLALANZA. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per conoscere se non ritenga — come sembra opportuno — di intervenire presso gli organi competenti, per evidenti ragioni di ordine morale e per il rispetto delle norme che regolano la vita amministrativa degli Enti locali, perchè venga rigettata la delibera dell'Amministrazione comunale di Caserta, la quale si è resa promotrice, addossandone il relativo onere finanziario al comune, della costituzione di un collegio di difesa a favore di quanti sono stati denunziati all'autorità giudiziaria come indiziati di devastazione di beni pubblici e privati,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

12 OTTOBRE 1969

nonchè di archivi dell'Amministrazione dello Stato, trasformando quella che doveva e poteva essere una civile manifestazione di protesta, per presunti torti subiti dalla locale squadra di calcio, in moti vandalici ed insurrezionali che appaiono in pieno contrasto con le nobili tradizioni della città. (int. scr. - 2277)

RISPOSTA. — La notizia secondo cui l'Amministrazione comunale di Caserta avrebbe determinato di assumere a proprio carico l'onere dell'assistenza legale ai cittadini denunciati all'autorità giudiziaria, per specifiche ipotesi di reato connesse agli incidenti verificatisi in quel capoluogo nei giorni 8, 9 e 10 settembre scorso, è destituita di qualsiasi fondamento, come reso noto dalla stessa Amministrazione con suo comunicato, già diffuso dalla stampa locale.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

3 ottobre 1969

FABRETTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Da notizia apparsa sulla stampa locale risulterebbe che alcuni privati intendono utilizzare per scopi speculativi la spiaggia di Portonovo (Riviera del Conero-Ancona) ottenendo la privatizzazione della fascia costiera demaniale.

A tale scopo, nonostante che i piani paesistico e particolareggiato previsti dalle competenti autorità non siano nemmeno di pubblica conoscenza, sono già stati approntati i progetti di costruzione per i quali il commissario straordinario al comune di Ancona ha di recente concesso la relativa licenza di costruzione.

Risulterebbe inoltre che gli stessi privati hanno « picchettato » le aree di loro proprietà oltre i propri diritti, includendovi cioè parte della fascia demaniale costiera.

L'interrogante chiede di sapere con la massima urgenza se il Ministro è a conoscenza di detta situazione e come intende intervenire per impedire che la bellissima spiaggia di Portonovo venga data in concessione privata, sottraendola al libero uso di migliaia di

cittadini di Ancona e di turisti stranieri e distruggendo le molteplici attività economiche sviluppatesi con l'uso pubblico di detta spiaggia. (int. scr. - 1261)

RISPOSTA. — Sulla spiaggia di Portonovo erano ogni anno rilasciate alcune concessioni stagionali per installazioni di capanni e piccoli stabilimenti in legno i cui requisiti estetici e il tono prescindevano dai criteri di un armonico inserimento nell'ambiente e di una adeguata qualificazione dell'ambiente stesso. Da parte dell'Azienda di soggiorno e della Soprintendenza di Ancona erano intanto pervenute alla locale autorità marittima indicazioni favorevoli alla realizzazione di un piano ideato dalla società immobiliare alberghiera SIAT, piano che prevede la creazione di strutture turistico-ricettive da realizzare interamente su area di proprietà della stessa SIAT. Tale piano contempla, fra l'altro, in armonia col criterio della più ampia liberalizzazione al fine di uso pubblico delle spiagge, l'eliminazione di concessioni demaniali balneari esistenti nella zona interessata. Per non creare inutili remore all'attuazione del progetto, la SIAT offre ai concessionari, sul proprio terreno immediatamente a monte del confine con il demanio marittimo, aree di pari ampiezza a quelle dagli stessi in passato ottenute sul demanio marittimo. In tali aree i suddetti concessionari potrebbero sistemare la loro attrezzatura naturalmente armonizzandone le caratteristiche funzionali alle caratteristiche estetiche del paesaggio.

L'autorità marittima si faceva premura di indire nel febbraio scorso una riunione, con l'intervento di tutti i tradizionali concessionari della spiaggia di Portonovo, per l'esame del piano SIAT che, come detto, dovrebbe approdare, fra l'altro, alla eliminazione delle concessioni demaniali marittime quivi di anno in anno rinnovantisi. La riunione è stata giudicata, anche dalla stampa, assai opportuna: tale da rimuovere remore, contrasti, ostacoli pluriennali che hanno impedito finora una utilizzazione turisticamente valida della incantevole zona.

La riunione si concludeva con un'adesione di massima, che però veniva poco dopo re-

vocata da alcuni concessionari interessati al mantenimento dello stato di fatto esistente.

In seguito, tuttavia, approvato il piano SIAT dalle competenti autorità, l'accordo fra i vari concessionari e la SIAT è stato raggiunto: tant'è che per la corrente stagione balneare sette concessioni stagionali ubicate nella zona « Chiesa » di Portonovo non sono state rinnovate, mentre la situazione delle concessioni nelle altre zone della spiaggia di Portonovo è rimasta immutata.

Escludo che casi di « picchettaggio » con pregiudizio della fascia demaniale costiera abbiano avuto luogo. Peraltro, la concreta esecuzione del piano SIAT propone dei problemi di delimitazione che saranno risolti in conformità della legge.

Il Ministro della marina mercantile
VITTORINO COLOMBO

7 ottobre 1969

FILETTI. — *Ai Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero.* — Premesso che i rapporti commerciali, e particolarmente quelli concernenti le esportazioni di prodotti agrumari ed ortofrutticoli in genere dall'Italia in Austria, a volte danno luogo tra le parti interessate a contestazioni che vengono definite con sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie dell'uno o dell'altro dei due Paesi;

ritenuto che l'autorità di cosa giudicata e la esecutorietà delle predette sentenze in materia civile e commerciale nel territorio del Paese che non le ha pronunziate sono state sancite dall'accordo fra l'Italia e l'Austria del 6 aprile 1922 (n. 43 del Protocollo finale della Conferenza di Roma), reso esecutivo con regio decreto 13 dicembre 1923, n. 3181, e perfezionato con lo scambio delle ratifiche avvenuto il 12 giugno 1924;

ritenuto che, in dottrina ed in giurisprudenza, sussistono contrastanti opinioni in ordine all'attuale permanenza in vigore del predetto accordo, in considerazione che di esso non è stato fatto cenno nello scam-

bio di note tra l'Italia e l'Austria effettuato dopo la seconda guerra mondiale, in data 22 novembre 1950;

ritenuto che si appalesa necessario per gli esportatori italiani avere opportuni chiarimenti ed assicurazioni circa la esecutorietà in Austria delle decisioni giudiziarie pronunziate in Italia a carico di persone o società austriache e, correlativamente, circa l'efficacia in Italia delle sentenze emesse dalle autorità giudiziarie dell'Austria in danno di società e cittadini italiani,

per conoscere:

1) se fra l'Italia e l'Austria sussista e sia ritenuto dai due Stati tuttora in vigore l'accordo del 6 aprile 1922 (n. 43 del Protocollo finale della Conferenza di Roma) relativo alla esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale;

2) se, attese le contrastanti opinioni della dottrina e della giurisprudenza, non ritengano opportuno pervenire nei confronti dell'Austria ad un concorde chiarimento e, comunque, ad una inequivoca regolamentazione per eliminare qualsiasi dubbio in ordine all'attuale sopravvivenza dell'accordo predetto, e, in conseguenza, circa l'efficacia di cosa giudicata e l'esecutorietà delle decisioni in materia civile e commerciale pronunziate dalle autorità giudiziarie di uno dei detti Paesi nel territorio dell'altro. (int. scr. - 1631)

RISPOSTA. — L'Accordo del 6 aprile 1922 relativo all'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale è ritenuto non più in vigore sia da parte austriaca sia da parte italiana.

Fin dal 1961 venne parafato fra i due Paesi un nuovo Accordo regolante la medesima materia, ma, malgrado i nostri ripetuti passi, da parte austriaca si è sempre preferito soprassedere alla firma definitiva dell'Accordo molto probabilmente nel timore che eventuali sentenze in materia civile emesse in Italia potessero essere connesse con procedimenti penali a carico di cittadini italiani espatriati in Austria.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

12 OTTOBRE 1969

La nostra Ambasciata a Vienna si ripromette ora di svolgere nuovi passi onde addivenire alla firma definitiva di detto Accordo.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
PEDINI

3 ottobre 1969

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere le istruzioni date ai fini dell'applicazione della norma di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 437, contenente provvedimenti straordinari per la Calabria, e in particolare per sapere se intenda sganciare dagli interventi ordinari a carico del Ministero dei lavori pubblici le opere ivi previste, anche per garantire il carattere di aggiuntività e di straordinarietà ad esse proprio e per consentire l'effettiva loro esecuzione. (int. scr. - 1745)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si fa presente che, a seguito di recente parere espresso dall'Avvocatura dello Stato all'uopo interpellata, le direttive formulate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, approvate dal CIPE il 24 settembre corrente anno, prevedono che gli interventi per la difesa degli abitati dal mare siano attuati a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno sui fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
IOZZELLI

10 ottobre 1969

MURMURA. — *Al Ministro della sanità.* — L'attuale grave situazione dell'approvvigionamento idrico delle città italiane, ove notevoli sono le carenze qualitative e quantitative e molteplici le giustificate lagnanze dei cittadini, rende sempre più vantaggiosa e proficua l'industria dell'imbottigliamento delle acque, che va raggiungendo livelli di

diffusione commerciale mai prima conseguiti e che pertanto consente altissimi utili economici.

L'interrogante chiede quindi di conoscere i criteri con cui vengono rilasciate le autorizzazioni, le caratteristiche sostanzialmente differenzianti le acque imbottigliate non medicinali da quelle erogate nella generalità delle città italiane e le ragioni per le quali non si interviene per ridurre notevolmente il prezzo di vendita. (int. scr. - 2203)

RISPOSTA. — Le autorizzazioni sanitarie alla vendita di acque minerali vengono rilasciate ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed in base alle norme regolamentari (articolo 5) del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e del decreto ministeriale 20 gennaio 1927.

Per tali autorizzazioni è richiesto il relativo decreto di sfruttamento della concessione mineraria della sorgente, da rilasciarsi all'interessato da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto attiene alle caratteristiche delle dette acque, esse si differenziano dalle comuni acque potabili, erogate dagli acquedotti comunali, per la loro composizione chimica e chimico-fisica nonché per le dimostrate proprietà terapeutiche od igieniche speciali, richieste dall'articolo 1 del citato regolamento n. 1924.

Peraltro, esula dalla competenza di questo Ministero l'esame dei criteri che interessano il prezzo di vendita.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

4 ottobre 1969

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda riconsiderare le disposizioni di cui alla circolare n. 404 del 5 ottobre 1968, inviata ai rettori delle università, mediante le quali si è disposto il versamento ai Centri universitari sportivi di una quota dell'ammontare complessivo dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551,

previa detrazione di una aliquota del 5 per cento da trattarsi a disposizione del Centro sportivo universitario italiano (CUSI).

Sembra infatti all'interrogante che non si possa fare distinzione tra fondi destinati alle attività sportive, il cui versamento agli organismi rappresentativi universitari viene ammesso, e fondi destinati ad altre attività, che sono invece stati bloccati; nè sembra ammissibile che la quota da destinarsi al CUSI sia fissata di autorità dal Ministro, quando l'amministrazione dei contributi di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, spetta di diritto agli organismi rappresentativi universitari. (int. scr. - 871)

RISPOSTA. — Va premesso che il Ministero della pubblica istruzione, con circolare telegrafica n. 5609 del 29 luglio 1968, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha disposto che sia sospeso il versamento dei contributi previsti dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 nei casi in cui gli organismi rappresentativi studenteschi siano decaduti o non siano più riconosciuti dalla maggioranza degli studenti iscritti: non si possono infatti ritenere sostitutivi di tali organismi le assemblee costituite di fatto.

Di conseguenza, nelle Università dove gli organismi rappresentativi sono decaduti perchè allo scadere del mandato non sono state rinnovate le cariche elettive o perchè la rappresentatività dell'organismo stesso è stata dichiarata cessata dal Senato accademico, i contributi non possono essere versati alle Assemblee di facoltà, ma vanno custoditi a cura dei Consigli di amministrazione delle Università in attesa che si ricostituiscano nuovi organi rappresentativi giuridicamente validi.

Senonchè, essendo nel frattempo intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968 con il quale il CUSI è stato eretto in ente morale e ne è stato approvato lo Statuto, il Ministero della pubblica istruzione ha sottoposto un nuovo quesito al Consiglio di Stato, inteso ad ac-

certare se potessero essere giuridicamente valide le erogazioni dei contributi di cui trattasi al nuovo ente.

Il Consiglio di Stato, confermando il proprio precedente parere, ha specificato che i CUS, a norma dello Statuto del detto ente, sono organi periferici del CUSI istituiti in ogni città sede di Università e forniti di piena autonomia amministrativa; e che, ai sensi dell'articolo 34, lettera e) dello Statuto, sui fondi a disposizione delle amministrazioni universitarie in forza dell'articolo 11, ultimo comma della legge n. 1551 citata, i CUS « trattengono » delle « percentuali » determinate dal Congresso nazionale del CUSI.

« Per quanto riguarda la misura della quota dei contributi di cui al richiamato articolo 11 della legge n. 1551 del 1951, che i Consigli di amministrazione delle Università debbono ora devolvere in ogni caso ai CUS locali » — è aggiunto nel citato parere — « spetta indubbiamente ai Consigli di amministrazione medesimi di ripartire discrezionalmente l'ammontare complessivo dei detti contributi, in modo da destinarne una parte, comunque non inferiore al cinquanta per cento, alle attività " assistenziali " e la parte rimanente alle attività " sportive ", tenuto conto di tutte le circostanze, e particolarmente del grado in cui le due diverse finalità sono soddisfatte, nel centro universitario di cui trattasi, con mezzi anche *aliunde* destinati agli scopi in considerazione ».

In conformità a detto parere il Ministero della pubblica istruzione, con circolare numero 404 del 5 ottobre 1968, ha disposto, su richiesta del Presidente del CUSI, che, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto dell'ente, venga messo a disposizione del CUSI stesso il 5 per cento dell'ammontare complessivo dei fondi spettanti a ciascun CUS locale.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

6 ottobre 1969